

ATTO N. DD 1469

DEL 30/04/2020

Rep. di struttura DD-UA4 N. 162

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n° 169 della Val Germanasca. Percorrenze di infrastruttura passiva a Banda Ultralarga tra le progr. Km 4+600 e km 9+102.
Esecuzione ripristini della pavimentazione stradale. Proroga ATTO N. DD 1066 del 27/03/2020
Regolamentazione della circolazione stradale mediante l'individuazione dell'area a cantiere

Premesso che:

- La Società INFRATEL ITALIA SPA Viale America, 21- 00144 ROMA (RM), ha eseguito i lavori di percorrenze di infrastruttura passiva a Banda Ultralarga prevalentemente in minitrincea tra le progressive Km 4+600 e km 5+700, tra le progr. Km 5+950 e km 6+800, tra le progr. Km 7+300 e Km 7+900, tra le progr. Km 8+000 e km 8+671 e tra le progr. Km 8+762 e km 9+102, n° 9 attraversamenti, oltre alla posa di n° 54 pozzetti in banchina sterrata o bitumata, in territorio del Comune di PERRERO;
- la società SIELTE s.p.a. con sede legale in Via Cerza 4, San Gregorio di Catania (CT), è l'impresa esecutrice dei lavori;
- la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato i lavori con nulla osta tecnico prot. n. 22787 pratica 100357 del 12/03/2019;
- i lavori sono attualmente regolamentati con ATTO N. DD 1066 del 27/03/2020 fino a tutto il 30/04/2020;
- con nota Ns. prot. n. 30437 in data 29/04/2020 la società SIELTE s.p.a. con sede legale in Via Cerza 4, San Gregorio di Catania (CT) ha richiesto la regolamentazione del traffico con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato sulla S.P. n° 169 della Val Germanasca, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, nel periodo compreso dal giorno 30/04/2020 al giorno 30/05/2020;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n° 43 in data 13/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica" che al punto 24) recita "E' disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.

Considerato che pertanto che gli interventi in oggetto precedentemente descritti da eseguirsi sulla rete stradale di competenza, rientrano nella fattispecie di quelli ammessi di cui al punto 24) del Decreto 43/2020 sopracitato.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, alla regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso sulla S.P. n° 169 della Val Germanasca tra le progressive Km 4+600 e Km 9+102, nel periodo compreso dal giorno 30/04/2020 al giorno 30/05/2020, durante l'orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 19,00 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 7 geom. Gianni NEVACHE.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

sulla S.P. n° 169 della Val Germanasca tra le progressive Km 4+600 e Km 9+102, in territorio del comune di Perrero, la regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della



Città metropolitana di Torino

circolazione a senso unico alternato, regolamentato da impianto

semaforico e/o movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso per per l'esecuzione dei lavori in oggetto, nel periodo compreso dal giorno 30/04/2020 al giorno 30/05/2020, durante l'orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 19,00 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

- Il Concessionario: INFRATEL ITALIA SPA Viale America, 21- 00144 ROMA (RM);
- L'Impresa esecutrice: SIELTE s.p.a. con sede in Via Cerza 4, San Gregorio di Catania (CT);
- Il Direttore dei Lavori: Arch. Alessandro MARTIN;
- Il C.S.E.: geom. Elio GROSSO;
- Il Responsabile di cantiere dell'impresa SIELTE s.p.a: Sig. Claudio SCAPOLA

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Regione Piemonte n° 43 in data 13/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica" oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.

495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116- 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 30/04/2020

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese